

## Relazione illustrativa

Le modifiche al DPR n.76 del 1998 si rendono necessarie per adeguare le disposizioni regolamentari vigenti ai mutamenti normativi intercorsi e per disciplinare in maniera più rispondente alle effettive esigenze la procedura di concessione e di monitoraggio del contributo "otto per mille", anche alla luce delle problematiche emerse e dell'esperienza acquisita nel corso degli anni. Tra gli scopi principali va annoverata l'esigenza di contenere il procedimento entro il termine massimo di 180 giorni previsto dalla legge n. 241/1990 come successivamente modificata ed integrata. Altra finalità, non di minore rilievo, è quella di esplicitare i criteri di distribuzione delle risorse, secondo principi di certezza e massima trasparenza. Vanno inoltre sottolineati la razionalizzazione ed il contenimento della spesa che deriveranno dal pagamento del contributo per stati di avanzamento dei lavori nonché dalla disciplina più puntuale dei casi di revoca e di restituzione delle somme alla Presidenza del Consiglio. Da ultimo si segnala la necessità dell'intervento in attuazione delle recenti disposizioni normative (cfr. DL n. 98 del 2011, DL n. 201 del 2011, DL n. 95 del 2012, legge di stabilità 2013 - n. 228 del 2012) che, per esigenze della protezione civile, per fronteggiare le avversità atmosferiche e gli eventi alluvionali verificatesi nel 2012, hanno decurtato la disponibilità delle somme. Lo schema di regolamento prevede, invece, a regime, un meccanismo di ripartizione dei fondi, previsti dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, mediante l'introduzione di criteri che destinano le somme in via prioritaria al verificarsi di eventi di calamità naturali, pubblica incolumità ed emergenze idrogeologiche, ciò al fine di assicurare l'operatività dell'amministrazione e garantire la tempestività degli interventi.

Con riferimento al DPR n.76 del 1998 si rappresentano le seguenti modifiche.  
L'articolo 1 resta invariato.

L'articolo 2, comma 1, resta invariato.

L'articolo 2, comma 2, precisa che gli interventi per fame nel mondo devono essere coerenti con le priorità geografiche e settoriali della Cooperazione italiana allo sviluppo. La modifica si rende necessaria per individuare con maggior esattezza i confini della categoria di intervento per un miglior coordinamento con l'azione svolta dall'Amministrazione competente in materia (Ministero degli affari esteri).

E' stata adottata una nuova formulazione dell'articolo 2, comma 3, relativo alle calamità naturali, in modo da comprendere in maniera più organica ed esaustiva le varie tipologie di intervento comprese in tale categoria.

All'articolo 2, comma 4, è stata ampliata la platea dei destinatari degli interventi prevedendo, oltre a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato, anche le persone altrimenti bisognose di protezione internazionale, in armonia con la normativa sopravvenuta (decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione delle direttive comunitarie emanate in materia).

L'articolo 2, comma 5, prevede che il requisito di bene culturale dell'oggetto dell'intervento sia riconosciuto con provvedimento dell'Amministrazione competente in materia di beni e attività culturali. Questa disposizione trae origine dalla necessità di acclarare in maniera inequivoca l'esistenza di tale requisito. Per effetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", i beni culturali di proprietà dei soggetti ammessi alla ripartizione dell'otto per mille indicati



dall'articolo 3, comma 1, del regolamento (pubbliche amministrazioni, persone giuridiche ed enti pubblici e privati, escluso in ogni caso il fine di lucro) sono da considerare beni meritevoli di tutela, salvo un provvedimento che li dichiari sprovvisti di tale requisito. Infatti, ai sensi degli articoli 10 e 12 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse artistico e storico sono sottoposte alle disposizioni dello stesso codice, fino a quando non intervenga la verifica della sussistenza del requisito dell'interesse stesso. Con la disposizione proposta non sarà più possibile concedere il contributo per progetti riguardanti beni per i quali tale verifica non sia intervenuta ovvero non sia stata richiesta almeno centoventi giorni prima della presentazione dell'istanza per poter accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille.

Per armonizzare le iniziative di utilizzazione della quota "otto per mille" a gestione statale con gli indirizzi governativi, l'articolo 2, comma 5 - bis, stabilisce che gli stessi devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

All'articolo 2, comma 6, sono eliminate le parole "per tale ragione" pleonastiche per un verso e fuorvianti per l'altro perché sembrerebbero richiedere una specifica individuazione dei motivi che comportano il carattere di straordinarietà dell'intervento.

L'articolo 2, comma 6-bis, chiarisce che gli interventi per calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali devono essere eseguiti sul territorio italiano. In verità, la norma è stata già interpretata in questo senso e, pertanto, la modifica vuole solo esplicitare quanto già contenuto implicitamente nell'attuale formulazione.

L'articolo 2 -bis (Criteri di ripartizione) disciplina in maniera più organica i criteri applicativi.

L'articolo 2 - bis, comma 1, intende stabilire quale criterio di ripartizione della quota disponibile la divisione in quote uguali tra le quattro categorie contemplate dalla norma. L'attuale disciplina non individua alcun criterio per ripartire le risorse a disposizione, che pertanto possono essere assegnate anche a una o ad alcune delle quattro tipologie previste. Va però evidenziato che l'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, prevede l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dello Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, senza assegnare alcuna priorità alle categorie individuate. Sembra pertanto più rispondente sia alla ratio di tale norma legislativa sia alla volontà del contribuente dividere in quattro parti uguali la somma proveniente dalle scelte effettuate dai cittadini.

L'articolo 2- bis, comma 2, attribuisce una priorità nella distribuzione delle risorse agli interventi per calamità naturali, nel caso in cui si verifichi un evento ascrivibile a tale categoria nei dodici mesi precedenti al termine per la presentazione delle domande, ciò consente di regolamentare il procedimento e rendere tempestivo l'intervento mediante l'introduzione di criteri che, nella ripartizione dei fondi, destinano le somme in via prioritaria al verificarsi di eventi di calamità naturali, pubblica incolumità ed emergenze idrogeologiche, garantendo, altresì l'operatività dell'amministrazione.



L'articolo 2- bis, comma 3, onde evitare che la rigida applicazione del criterio fissato dal comma 1 possa comportare di fatto il mancato utilizzo di parte delle risorse disponibili, introduce un contemperamento, stabilendo che se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle quattro tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.

L'articolo 2- bis, comma 4, fissa criteri di ripartizione tesi a privilegiare gli interventi di maggior rilievo e a evitare una distribuzione parcellizzata delle risorse.

L'articolo 2-bis, comma 5, prevede che, al fine di perseguire una equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche, secondo una ripartizione frequentemente utilizzata anche dall'ISTAT, del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna). Ciò al fine di accogliere le indicazioni avanzate nel corso degli anni dalle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 7, sia dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 20 luglio 2000 sull'opportunità di garantire l'assegnazione di parte dei fondi a disposizione sull'intero territorio nazionale.

L'articolo 2-bis, comma 6, prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze. Tale disposizione è in sintonia con il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce la predeterminazione e la pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi, in caso di provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

L'articolo 2 -bis, comma 7, è una diversa e più razionale collocazione dell'attuale art. 4, comma 2, di analogo tenore, richiedendo specifica motivazione in caso di concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti. E' stato previsto un limite temporale, fissato in due anni, prima mancante.

L'articolo 3 definisce i requisiti soggettivi.

L'articolo 3, comma 1, individua quali soggetti ammessi alla ripartizione dell'otto per mille gli stessi attualmente previsti e richiama, quale parte integrante del regolamento, l'allegato A contenente lo schema di domanda e i moduli per l'autodichiarazione dei requisiti.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 indicano i requisiti da comprovare con una formulazione più chiara e completa rispetto all'attuale, anche per quanto attiene ai soggetti chiamati ad "autocertificare" i requisiti stessi. E' stato attenuato il divieto a presentare nuove istanze per i soggetti che siano incorsi nella revoca del contributo, limitandone il



periodo a 5 anni, onde non penalizzare amministratori incolpevoli per il comportamento dei predecessori.

L'articolo 3, comma 5, prevede espressamente l'inammissibilità della domanda che non sia corredata dalla documentazione indicata; tale scelta è dettata dall'esigenza di assegnare tempi certi al procedimento e assoluta parità di condizioni a tutti quelli che presentano domanda.

L'articolo 4 definisce i contenuti oggettivi in maniera più sistematica, raggruppando le disposizioni prima recate da diversi articoli e poste per inciso nella definizione della procedura di ripartizione. La norma proposta indica espressamente l'inammissibilità della domanda, che non sia corredata da una relazione tecnica conforme all'Allegato B, parte integrante del regolamento. E' inoltre espressamente prevista la possibilità di chiedere chiarimenti da parte delle Commissioni tecniche, meglio di seguito indicate.

Il successivo articolo 5 (Schema del piano di ripartizione) è stato depurato delle disposizioni attinenti alla presentazione delle domande ed è stato scritto secondo la scadenza temporale delle fasi procedurali.

L'articolo 5, comma 1, prevede la valutazione delle istanze regolarmente pervenute e debitamente documentate.

L'articolo 5, comma 2, disciplina l'acquisizione della valutazione di cui al comma 1 attraverso l'istituzione di apposite Commissioni tecniche di valutazione. La norma in realtà recepisce e regola un modello organizzatorio già in uso da diversi anni e che ha dato buoni risultati nel corso dell'espletamento della procedura in parola, coniugando la compiuta valutazione dell'intervento alle esigenze di celerità e di efficienza.

L'articolo 5, comma 3, introduce invece una novità di rilievo, perché assegna alle Commissioni suddette il compito di esprimere, in attuazione dei criteri di cui all'art. 2- bis, comma 6, una valutazione espressa numericamente, onde avere dati oggettivi e informazioni chiare da seguire nell'attribuzione del finanziamento. Tale innovazione risponde alla richiesta di trasparenza più volte sottolineata dalle Camere in sede di parere.

L'articolo 5, comma 4, prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui allo stesso articolo 5 e definisce lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse, anziché entro l'attuale termine del 30 giugno, entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande, stabilito dal successivo articolo 6, comma 2. Ciò al fine di contenere il procedimento nei termini di durata massima previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e fissati al massimo in 180 giorni.

Gli articoli 6 e 6- bis disciplinano le modalità di presentazione della richiesta e le cause di esclusione, in maniera puntuale, cercando di eliminare i dubbi che nel passato hanno caratterizzato questa fase. Il termine di presentazione è fissato al 30 settembre di ogni anno, per consentire il contenimento del procedimento nei termini di durata massima previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'articolo 7, al comma 1, recepisce il cambiamento del termine per la stesura del piano di riparto e l'innovazione concernente l'introduzione delle Commissioni tecniche di



cui all'art. 5 , comma 3, e al comma 3 sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con quella nel sito della Presidenza del Consiglio in ossequio all'articolo 32 della legge n. 69 del 2009. Il comma 2 stabilisce che il Presidente del Consiglio invii lo schema di decreto di ripartizione alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni, e adotti il decreto stesso entro 15 giorni dall'acquisizione del parere delle suddette Commissioni. Ove il termine di 30 giorni assegnato alle Commissioni parlamentari decorra infruttuosamente, il decreto è in ogni caso adottato.

Gli articoli 8 e 8 -bis disciplinano in maniera puntuale l'erogazione, il monitoraggio e l'eventuale revoca del conferimento per porre fine alle gravi lacune presenti nell'attuale regolamentazione. In particolare, è previsto che l'erogazione dei fondi ai destinatari da parte della Presidenza del Consiglio avvenga per successivi stati d'avanzamento dei lavori relativi al progetto beneficiario del contributo. La modifica ha anche un effetto di contenimento della spesa pubblica, in quanto il finanziamento viene erogato nella sua interezza solo dopo le verifiche di effettiva esecuzione delle opere programmate. Inoltre la revoca è stata disciplinata in maniera più rigorosa prevedendo anche la restituzione delle somme non correttamente impiegate alla Presidenza del Consiglio con recupero dei fondi a vantaggio della finanza pubblica.

Attualmente, infatti, il contributo è erogato dalla Presidenza del Consiglio prima dell'inizio dei lavori, monitorato dalle amministrazioni competenti e revocato ove non siano commissionati i lavori entro diciotto mesi dall'ordinativo di pagamento della somma relativa (art. 8 regolamento n. 76 del 1998). In passato sono sorti problemi applicativi in quanto la data di tale affidamento non sempre risulta in modo certo e incontestabile. Nulla è previsto per il caso in cui il destinatario non trasmetta i dati necessari per procedere al pagamento ovvero per l'ipotesi di lavori iniziati ma non terminati o eseguiti parzialmente o in maniera difforme al progetto approvato. Non è disciplinata la proroga delle scadenze progettuali, non è esplicitamente individuato un meccanismo di recupero per le somme erogate e non utilizzate, dopo l'affidamento dei lavori. Con la normativa proposta si prevedono:

- la conferma dei requisiti soggettivi posseduti all'atto della domanda;
- la revoca ove non risulti l'inizio delle attività entro diciotto mesi dall'ordinativo di pagamento della somma relativa ovvero per mancata esecuzione e mancata conclusione dell'intervento entro i termini indicati; la decadenza dal contributo ove la documentazione necessaria per l'accredito del contributo non arrivi entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di documentazione;
- la corresponsione in caso d'importo superiore a 30 mila euro, di una somma pari a 30 mila euro ovvero alla metà del finanziamento concesso ove maggiore, rinviando l'accredito della restante somma solo dopo che il beneficiario abbia eseguito lavori d'importo pari ad almeno la metà della quota di contributo erogata, in modo da contemperare l'esigenza del beneficiario di avere i fondi a disposizione per dare inizio o completare i lavori e la tutela del pubblico interesse di una corretta utilizzazione del contributo;
- la modifica delle modalità di monitoraggio: il regolamento vigente, infatti, dispone che i Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille e che a tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti, una relazione analitica sugli interventi realizzati. Tale disposizione, però, in pratica è stata di frequente disattesa, si sono verificati notevoli disguidi dovuti ai tempi eccessivamente lunghi richiesti dall'acquisizione del parere delle amministrazioni



competenti e il termine semestrale per la presentazione del rapporto è spesso infruttuosamente scaduto. La disciplina proposta prevede l'istituzione di apposite Commissioni tecniche di monitoraggio distinte da quelle di valutazione in modo da evitare ogni possibile commistione tra i due momenti procedurali.

La formulazione proposta dell'articolo 8-ter distingue il caso di variazione dell'oggetto da quello di impiego delle somme non utilizzate, oggi accomunati in una sola ipotesi, sostituisce la parola "economie" con "risparmi di spesa", onde evitare confusione con il termine "economie" usato in contabilità di Stato e degli Enti pubblici, integra la disciplina esistente e la completa, sottraendo all'obbligo del DPCM le variazioni o gli utilizzi dei risparmi di spesa di minore impatto, individuando la possibilità di autorizzare tali modifiche o utilizzi con provvedimenti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del dirigente all'uopo delegato. E' stato poi previsto un termine per l'utilizzazione dei risparmi di spesa. La modifica comporta una semplificazione procedurale in quanto i fondi vengono direttamente riversati sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nonché una forma di contenimento di spesa limitando nel tempo la possibilità di utilizzare le somme risparmiate.



## Relazione tecnico finanziaria

Lo schema di regolamento modifica alcune norme del regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale emanato con il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni.

Le modifiche si rendono necessarie per adeguare le disposizioni regolamentari vigenti ai mutamenti normativi intercorsi e per disciplinare in maniera più rispondente alle effettive esigenze la procedura di concessione e di monitoraggio del contributo "otto per mille", anche alla luce delle problematiche emerse e dell'esperienza acquisita nel corso degli anni. Altra finalità, non di minore rilievo, è quella di meglio esplicitare i criteri di distribuzione delle risorse, secondo principi di certezza e massima trasparenza.

In particolare, l'articolo 5, comma 2-bis, disciplina l'acquisizione della valutazione delle amministrazioni competenti e del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'istituzione di apposite Commissioni tecniche di valutazione. La norma in realtà recepisce e regola un modello organizzatorio già in uso da diversi anni e che ha dato buoni risultati nel corso dell'espletamento della procedura in parola, coniugando la compiuta valutazione dell'intervento alle esigenze di celerità e di efficienza.

L'articolo 8, comma 3, dispone che i fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con comunicazione ai Ministeri competenti per materia ai fini del monitoraggio.

Analogamente a quanto previsto per la valutazione dei progetti, l'articolo 8, comma 6, per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio prevede l'istituzione di apposite Commissioni tecniche di monitoraggio.

Al riguardo, si rappresenta che la partecipazione sia alle Commissioni di valutazione sia alle Commissioni di monitoraggio è gratuita e il funzionamento delle stesse non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto connessa agli obblighi d'ufficio previsti dalle competenze delle singole amministrazioni chiamate a comporre.

L'articolo 8-bis, comma 4, e l'articolo 8-ter, comma 5, stabiliscono che le somme relative a contributi oggetto di revoca, nonché quelle derivanti dai risparmi di spesa sono riversate in conto entrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il regolamento non comporta maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato rispetto a quelle già previste.

4 FEB. 2013

La validità della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**Dipartimento per il coordinamento amministrativo**

**TITOLO: SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE: REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E PROCEDURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE A NORMA DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1985, N.222 .**

**Sezione I. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.**

**A) Descrizione del quadro normativo vigente.**

Il quadro della normativa ordinamentale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- Legge 25 marzo 1985, n. 121 recante "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede".
- Legge 20 maggio 1985, n. 222 recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".
- Legge 23 dicembre 1996, n. 664 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999", che all'articolo 3, comma 19, prevede l'emanazione di un regolamento con il quale stabilire i criteri e le procedure per l'utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 recante "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 recante "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale".

**B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

L'articolato intende modificare alcune norme del regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale emanato con il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni.

Le modifiche si rendono necessarie per adeguare le disposizioni regolamentari vigenti ai mutamenti normativi intercorsi e per disciplinare in maniera più rispondente alle effettive esigenze la procedura di concessione e di monitoraggio del contributo "otto per mille", anche alla luce delle problematiche emerse e dell'esperienza acquisita nel corso degli anni. Altra finalità, non di minore rilievo, è quella di meglio esplicitare i criteri di distribuzione delle risorse, secondo principi di certezza e massima trasparenza.

L'intervento è in linea con le indicazioni ricevute dalla Corte dei conti e dalle Commissioni Parlamentari. In particolare, la Corte dei conti, con la deliberazione n. 18/2008/G emessa dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato nell'adunanza del 6 giugno 2008, aveva espresso le seguenti considerazioni e raccomandazioni:

- notevole disparità nella ripartizione del fondo dell'otto per mille sia tra le quattro tipologie di intervento ammesse, sia in ambito territoriale;



- elevata frammentazione degli interventi che contrasta con il carattere di straordinarietà disciplinato dal DPR n. 76 del 1998.

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Le amministrazioni hanno avvertito l'esigenza di perfezionare la legislazione in materia, così da assicurare chiarezza normativa e semplicità nelle procedure.

I problemi, rilevati anche dalla Corte dei conti e dalle Commissioni parlamentari, sono legati ad una più chiara e trasparente indicazione dei criteri di ripartizione della quota disponibile anche allo scopo di evitare disparità di trattamenti e concedere finanziamenti eccessivamente frammentati.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Il presente schema di regolamento è finalizzato a realizzare un intervento complessivo di armonizzazione ed integrazione della normativa, intervento che comporterebbe benefici per le amministrazioni, che potrebbero vedere risolte alcune ambiguità interpretative e procedurali e per i soggetti che accedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille che potrebbero contare su un procedimento più trasparente e su una normativa chiara e quindi su trattamenti omogenei.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà dato, sotto il profilo tecnico operativo, dall'effettivo conseguimento delle finalità di omogeneità di distribuzione della contribuzione, sia tra le quattro tipologie di intervento ammesse, sia in ambito territoriale, di maggiore efficienza nella gestione delle risorse e di maggiore trasparenza del procedimento, anche attraverso la comparazione con le ripartizioni dei fondi "otto per mille" effettuate in precedenza e con le attività svolte prima dell'entrata in vigore dell'intervento regolatorio.

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Destinatari diretti delle disposizioni contenute nel regolamento sono le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati.

**Sezione II. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.**

Lo schema di regolamento è frutto di una procedura di consultazione condotta con le amministrazioni competenti in materia, svolta attraverso scambio di documentazione scritta, incontri con rappresentanti delle singole amministrazioni nel corso di apposite riunioni tecniche presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo.

**Sezione III. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO.**

**Valutazione opzione zero e prevedibili effetti.**

E' stata analizzata la valutazione dell'opzione di non intervento. Tuttavia si è acclarato che le modifiche fossero necessarie per adeguare le disposizioni regolamentari vigenti ai mutamenti normativi intercorsi, con particolare riferimento all'obbligo di contenere il procedimento entro i tempi massimi (180 giorni) previsti dalla legge n. 241 del 1990, come successivamente modificata, mentre l'attuale disciplina prevede una durata complessiva di circa 9 mesi. Il regolamento vigente, inoltre, non ricomprende nella categoria dei rifugiati tutte le forme di protezione umanitaria introdotte da recenti interventi normativi.

Il d.P.R. n. 76 del 1998, nella versione vigente, indica in modo generico i criteri di ripartizione e non definisce una omogenea distribuzione delle risorse tra le categorie contemplate dalla legge n. 222 del 1985 e sul territorio; pertanto lo stesso non assicura uniformità di trattamento e trasparenza della procedura in via permanente.



I requisiti soggettivi e oggettivi per le richieste di contributo, specificati anche negli Allegati A e B al medesimo d.P.R. n. 76 del 1998, non sono chiari e non sono aggiornati in relazione ai recenti interventi normativi in materia di semplificazione documentale; le fattispecie di inammissibilità delle istanze non sono specificate, al pari delle modalità di revoca del contributo.

#### **Sezione IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

##### **Opzioni alternative di intervento regolatorio.**

Nell'ambito dei lavori legati alla emanazione del decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale sono state analizzate le difficoltà applicative riferite ad ogni singolo aspetto del procedimento disciplinato dalla normativa vigente.

Nel corso dell'istruttoria è apparso che le esigenze di modifica evidenziate in sede applicativa non potessero essere effettuate attraverso l'adozione di atti regolatori di livello inferiore, quali circolari, direttive, altre disposizioni interne.

Inoltre non sono emerse, sia nell'ambito dell'Amministrazione, sia nel corso delle consultazioni, nel merito, soluzioni alternative effettivamente praticabili che avrebbero garantito il raggiungimento degli obiettivi. Pertanto non sono state valutate opzioni alternative.

#### **Sezione V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.**

##### **a) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

Gli effetti positivi dell'intervento regolatorio sono stati valutati nel corso dei lavori istruttori svolti con le amministrazioni competenti in sede di emanazione del decreto di riparto della quota. Il metodo di analisi utilizzato si è concentrato sul confronto tra i principali costi e benefici rilevati nel caso di non intervento (opzione zero) rispetto alla situazione successiva all'intervento regolatorio (opzione scelta).

##### **b) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

L'iniziativa regolatoria non comporta svantaggi. I vantaggi sono costituiti dalla maggiore trasparenza (omogeneità di erogazione), dalla più equa ripartizione tra i soggetti beneficiari e dalla maggiore efficienza nella gestione delle risorse pubbliche. L'individuazione di criteri precisi per la distribuzione delle risorse, che va dalle modalità di riparto tra le quattro categorie ammesse e tra le aree del territorio fino alla valutazione in centesimi dei progetti presentati, le puntuali modalità di monitoraggio, la disciplina dei casi di revoca e delle relative procedure assicurano il raggiungimento dei vantaggi suddetti.

##### **c) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.**

Oltre agli obblighi informativi già previsti a carico dei destinatari diretti o indiretti, che sono confermati perché necessari alla trasparenza e alla sicurezza del procedimento, è stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno nel sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri siano pubblicati i criteri e i parametri specifici di valutazione delle istanze. E' inoltre disposta la pubblicazione del decreto di ripartizione delle risorse con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

##### **d) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate**

Non si è proceduto ad alcuna comparazione con opzioni alternative per le motivazioni di cui alla Sezione IV. Inoltre si rappresenta che l'opzione 0 avrebbe lasciato invariati i problemi di cui alla Sezione III.



**e) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

L'intervento regolatorio è immediatamente attuabile con le risorse e i mezzi già disponibili.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

**Sezione VI -INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.**

Non si ravvisa alcun impatto diretto del regolamento sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività del paese.

**Sezione VII - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.**

**a) Soggetti responsabili dell'intervento regolatorio.**

Responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio sono le amministrazioni competenti, nell'ambito di quanto già previsto dalla disciplina vigente.

**b) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste particolari forme di pubblicità. E' prevista la pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'intervento regolatorio.

Sul medesimo sito web saranno riportati i dati relativi alla procedura.

**c) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione, in quanto eseguito con i mezzi ed il personale a disposizione del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, senza nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

Il monitoraggio degli interventi ammessi a contributo è effettuato con l'ausilio di Commissioni, la partecipazioni alle quali è gratuita e il cui funzionamento è connesso alle competenze delle singole amministrazioni chiamate a comporre.

**d) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

A cura del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo sarà effettuata la prevista verifica di impatto regolatorio a cadenza biennale, con particolare riguardo agli effetti di accelerazione, trasparenza, semplificazione e contenimento di tempi procedurali, di una più equa ed omogenea distribuzione delle risorse e di una migliore gestione dei fondi

Al termine della verifica si potrà valutare l'opportunità di una revisione della disciplina attraverso modifiche e integrazioni.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Titolo:** SCHEMA DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E PROCEDURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE.

**Amministrazione proponente:** PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

### PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

#### 1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Lo schema di provvedimento concerne l'emanazione di un regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Il presente provvedimento normativo è finalizzato a realizzare un intervento complessivo di armonizzazione della normativa, intervento che comporterebbe: benefici per le amministrazioni, che potrebbero vedere risolte alcune ambiguità interpretative e procedurali; benefici per i soggetti che accedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille che potrebbero contare su un procedimento più trasparente e su una normativa chiara e quindi su trattamenti omogenei.

L'intervento è in linea con le indicazioni ricevute dalla Corte dei Conti e dalle Commissioni Parlamentari. In particolare, la Corte dei Conti, con la deliberazione n. 18/2008/G emessa dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato nell'adunanza del 6 giugno 2008, aveva espresso le seguenti considerazioni e raccomandazioni:

- notevole disparità nella ripartizione del fondo dell'otto per mille sia tra le quattro tipologie di intervento ammesse, sia in ambito territoriale;
- elevata frammentazione degli interventi che contrasta con il carattere di straordinarietà disciplinato dal DPR n. 76 del 1998.

Lo schema di provvedimento è coerente con il programma di Governo rientrando nelle attività di semplificazione e riassetto normativo.

#### 2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro della normativa ordinamentale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- Legge 25 marzo 1985, n. 121 recante "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede".
- Legge 20 maggio 1985, n. 222 recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 recante "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 recante "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale".



- Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250 recante "Modifiche ed integrazione al DPR 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale".
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137".

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

Le disposizioni integrano e modificano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni dettate con il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali, né con altre disposizioni vigenti.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento non incide sulle competenze degli enti locali e territoriali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e costituisce una chiara attuazione di semplificazione di norme delegificate.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Su materia analoga all'esame del Parlamento vertono l'A.S. n. 2658, l'A.S. n. 2937 e l'A.S. n. 3261, l'esame dei quali non è ancora iniziato.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

**PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

La normativa recata dal regolamento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.



**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.**

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non risulta che vi siano pendenti dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

La varietà e specificità degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

### **PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.**

**16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non si introducono nuove definizioni normative.

**17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

La verifica dei riferimenti normativi contenuti nello schema di provvedimento normativo è stata effettuata con esito positivo.

**18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni al DPR n. 76 del 1998. Si prevede, infatti, l'iscrizione di due nuovi articoli (articolo 2-*bis* e articolo 6-*bis*), e di alcuni periodi e commi nonché la sostituzione degli articoli 3, 5, 6, 8, 8 - *bis* e 8 - *ter* al solo fine di chiarire l'intero procedimento di concessione dei contributi.

Gli articoli aggiuntivi sono contrassegnati con il numero dell'articolo che li precede, integrati dal relativo avverbio numerale latino (*bis*, *ter*); parimenti i commi aggiuntivi sono contraddistinti con il numero del comma dopo il quale sono inseriti, con l'aggiunta dell'avverbio numerale latino pertinente (*bis*, *ter*).

Gli articoli che costituiscono una sostituzione integrale indicano il numero dell'articolo sostituito; in caso d'integrale sostituzione i commi all'interno dell'articolo recano una propria numerazione progressiva.

**19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Nel provvedimento proposto non sono ravvisabili effetti abrogativi impliciti.



**20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Le norme del regolamento non prevedono disposizioni che comportino un effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono nella materia oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe aperte.

**22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento normativo in esame non comporta l'adozione di successivi provvedimenti attuativi.

**23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.** Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso dell'Amministrazione proponente e non è stato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.

